# **DECISIONI**

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 31 gennaio 2012

relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario

(2012/56/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 271,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione (2), (1) ha modificato le soglie applicabili in materia di appalti pubblici previste dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3).
- Per ragioni di coerenza, occorre modificare di conse-(2)guenza le soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
- Poiché le soglie modificate dal regolamento (UE) n. 1251/2011 sono applicabili a partire dal 1º gennaio 2012, anche la presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data. È pertanto necessario che la medesima entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- La decisione 2010/78/UE della Commissione, del (4) 9 febbraio 2010, relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo

1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (4) non è più valida e deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue:

- 5 000 000 EUR all'articolo 157, lettera b),
- 130 000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera a),
- 200 000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera b),
- 5 000 000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c).

# Articolo 2

La decisione 2010/78/UE è abrogata.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

<sup>(</sup>¹) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. (²) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

<sup>(4)</sup> GU L 37 del 10.2.2010, pag. 73.